



Unione Sindacale di Base

MISURE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



RdB-CUB

Rappresentanze Sindacali di Base

Venezia, 10/09/2007

Nella G.U. n.185 del 10 agosto 2007 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007, n.123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

Il provvedimento, entrato in vigore il 25 agosto 2007, presenta due sezioni distinte, la prima (art.1) è una delega al governo affinché, entro nove mesi (prorogabile di ulteriori 3 mesi se il termine per l'emanazione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono il 35 maggio 2008 o successivamente a tale data) adotti uno o più decreti legislativi per il riassetto ed il riordino delle disposizioni attualmente vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la seconda (art.3 – 12) prevede distinte disposizioni, direttamente applicabili, sulle medesime tematiche.

I principi ed i criteri generali cui dovrà attenersi il legislatore delegato di particolare rilievo sono:

- Riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, con un sostanziale inasprimento del medesimo;
- Revisione dei requisiti, delle tutele e delle attribuzioni dei soggetti che compongono il sistema di prevenzione aziendale;
- Un sistema di qualificazione delle imprese relativo alla materia in esame;

- Revisione dell'assetto istituzionale di prevenzione che si fondi su una circolazione delle informazioni e che elimini sovrapposizioni degli interventi; razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza;
- Esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dei lavoratori per l'adozione di misure di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- Revisione della normativa in materia di appalti, in particolare per il miglioramento della responsabilità solidale fra appaltante e appaltatore; coordinamento degli interventi di prevenzione; rispetto delle normative in materia di idoneità sia per la partecipazione a gare di appalti e subappalti pubblici sia per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al minimo ribasso per garantire le condizioni di tutela dei lavoratori;
- Revisione delle modalità attuative della sorveglianza sanitaria;
- Maggiori tutele in caso di allontanamento dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;
- Strumento di interpello in materia di applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, individuazione del soggetto competente a fornire tempestivamente le risposte.

La seconda sezione della legge contempla norme di applicazione immediata .

- L'art.2 dispone che l'INAIL possa costituirsi parte civile ed esercitare l'azione di regresso senza dover attendere l'esito del procedimento penale.
- L'art.3 modifica le disposizioni contenute nel comma 1, lett. a), b), c) e d), gli artt. 7, 18 e 19 del D.lgs 19 settembre 1994, n.626.
- L'art.4 dispone iniziative atte a rendere operativo il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza.
- L'art.5 dispone che il personale ispettivo del ministero del lavoro possa adottare la sanzione della sospensione delle attività a fronte di violazioni: Impiego di personale non risultante tra i lavoratori regolarmente occupati; superamento dei tempi di lavoro (48 ore settimanali medie in un periodo di riferimento di 4 mesi) con conseguente mancato godimento dei tempi di riposo giornalieri (11 ore consecutive ogni 24 ore) o periodi (24 h. ogni sette giorni), purchè le inadempienze siano ripetute; infrazioni gravi e reiterate della

disciplina a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La sospensione può essere revocata dallo stesso personale ispettivo a seguito di: regolarizzazione dei lavoratori "assunti" irregolarmente; ripristino delle condizioni sui tempi di lavoro e di riposo; rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza; pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente erogate. L'articolo 5 al comma 6 estende anche al personale ispettivo delle ASL i poteri di sospensione e di revoca dell'attività limitatamente alle violazioni in materia di salute e sicurezza. La revoca del provvedimento di sospensione non influisce sulle applicazioni dell'apparato sanzionatorio penale, civile ed amministrativo in vigore. (si allega il testo della circolare, sull'argomento, del Ministero del lavoro del 22 agosto 2007, contenete le prime istruzioni al riguardo ed il rinvio a precedenti determinazioni dello stesso dicastero).

- L'art.6 dispone che dal primo settembre 2007, cioè da subito, il personale delle imprese appaltatrici debba essere munito di una tessera di riconoscimento recante la fotografia del lavoratore, le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.
- L'art.7 amplia i poteri degli organismi paritetici di cui all'art.20 del Dlgs n.626 del 1994.
- L'art. 9 estende la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle ipotesi di omicidio colposo qualora tali eventi risultino commessi con violazione delle norme antfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Gli artt. 10, 11, 12 sono norme sulla concessione di un credito d'imposta per il biennio 2008-2009 a sostegno delle spese per la formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza.